**Allegato 4 - Schema di regolamento interno**

**PREMESSA**

Il presente regolamento disciplina le procedure interne per la realizzazione del progetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_ della Rete Soggetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, istituito ai sensi della all’AZIONE 1 - “Gravine in rete: dalle reti di interesse alle reti di comunità” - INTERVENTO 1.2 “La rete dell’artigianato di tradizione e dei prodotti agroalimentari delle Gravine” del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia. La materia trattata riguarda le relazioni tra tutti i soci aderenti e la modalità di interazione con gli organi decisionali della Rete, la gestione dei conflitti di interesse (art. 56 del Reg. UE n. 1305/13) e le modalità e i ruoli per la disseminazione dei risultati del progetto della rete.

Il Regolamento opera nel rispetto:

* delle normative comunitarie e nazionali che disciplinano l’ambito d’intervento della Rete;
* degli indirizzi programmatici e gestionali contenuti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia, comprese le successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 1 - COMPOSIZIONE DELLA RETE E RUOLI SPECIFICI**

I soci aderenti sono di seguito indicati:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominazione), con il compito di ,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominazione), con il compito di *innovation broker* (se previsto)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominazione), partner di progetto settore agricolo/forestale/agro-alimentare...)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominazione), partner di progetto con il compito di consulente/formatore/ ricercatore …

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominazione), partner di progetto con il compito di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il rappresentante legale della Rete è il referente del progetto per le relazioni con il GAL e la Regione, nonché il coordinatore delle attività previste dal progetto.

Il rappresentante legaleè supportato da (*se previsti*):

* un *Responsabile tecnico scientifico,* cui competono le attività di raccordo tecnico-scientifico con i soci aderenti e di monitoraggio e controllo delle attività progettuali;
* una *segreteria*, con il compito di supporto gestionale e di mantenimento del flusso informativo, di trasmissione di indicazioni operative, organizzazione del flusso documentale relativo alla rendicontazione delle spese del progetto;
* un *Innovation broker* che svolge il ruolo di animatore e gestore delle relazioni all’interno facendo in modo che le scelte, le azioni conseguenti e i risultati siano condivisi da tutti i soci e sia garantito il *feed back* da parte dei soggetti beneficiari dell’innovazione.

**ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DELLA RETE**

I componenti della Rete sono rappresentati nel Comitato di progetto che è lo strumento e il luogo di confronto nell’ambito del quale vengono effettuate le eventuali scelte tecniche ed organizzative relative alle attività previste. Per le caratteristiche compositive e gestionali del Comitato si rimanda all’articolo 8 del presente regolamento.

Il Comitato si riunisce all’avvio delle attività e quando il rappresentante legale o un gruppo di soci lo ritiene utile, comunque almeno due volte l’anno. Sono indispensabili riunioni del Comitato quando occorre decidere una variante al progetto e/o promuovere un’attività non prevista. Le riunioni possono essere svolte anche in teleconferenza. Le riunioni e gli incontri possono essere realizzati anche soltanto fra alcuni dei soci:

* quando è necessario verificare i risultati delle prove di collaudo dell’innovazione insieme a consulenti e/o imprese beneficiarie;
* quando si realizzano momenti di informazione e formazione specificamente dedicati;
* quando è utile mettere a punto alcuni processi amministrativo-finanziari.

**ART. 3 - MODALITÀ INTERATTIVA TRA I SOCI DELLA RETE**

Ai fini di una utile ed opportuna conoscenza sull’andamento delle attività della Rete e per accelerare il processo di trasferimento dell’innovazione, il rappresentante legale o l’*innovation broker* (se previsto) assicura la circolazione delle informazioni tra i soci ed il loro costante coinvolgimento nella produzione di pareri e verifiche dell’attività, nonché la condivisione periodica dello stato di avanzamento.

L’interazione sarà garantita dal confronto sistematico e paritario tra tutti i soci in particolare quando si adottano innovazioni nelle aziende.

È compito del rappresentante legale o dell’*innovation broker* verificare periodicamente che tutti i soci condividano le scelte operative tecniche e organizzative adottate e promuovere specifici confronti in caso di non completa condivisione di risultati e processi adottati, mediante tutti gli strumenti multimediali disponibili (mail, comunicazioni scritte, spazio web riservato, ecc.). Delle criticità e dialettiche che sorgono nello svolgersi del progetto è fondamentale lasciare traccia tangibile.

Il rappresentante legale diffonde periodicamente tra i soci e comunque prima delle due riunioni annuali del Comitato di progetto - *check* di progetto(nel formato di mail, resoconti scritti, sms), parziali e finali, che riportano l’avanzamento fisico ed una sintesi finanziaria.

L’interazione interna e l’informazione continua dei soci può essere garantita attraverso diverse forme di comunicazione e con l’utilizzo degli strumenti ritenuti più idonei ed appropriati alle esigenze comunicative: riunioni, anche in teleconferenza e skype, sito internet dedicato alla Rete, social network, mail dedicata alla Rete, documenti informativi interni, *check* di progetto*,* sms*,* ecc.., purché si assicuri il raggiungimento e la partecipazione attiva di tutti i soci lungo l’intero percorso di realizzazione del progetto e ne venga lasciata traccia tangibile.

**ART. 4 - VERIFICA DEI RISULTATI**

Durante lo svolgimento del progetto, man mano che si realizzano e concludono le diverse azioni di cui è composto e a chiusura dello stesso, il rappresentante legale con la collaborazione e partecipazione di tutti i soci, organizza verifiche interne di collaudo delle tecniche, dei modelli organizzativi, dei sistemi produttivi, delle modalità di lavorazione, dei prodotti chimici, ecc.. oggetto del progetto di innovazione realizzato dalla Rete.

I prodotti risultanti dalle diverse azioni del progetto sono da considerarsi chiusi se vengono approvati da tutti i soci aderenti.

**ART. 5 - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ESTERNA**

La Rete ha l’obbligo della disseminazione all’esterno dei risultati delle attività progettuali realizzate e vi provvede in base alla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale applicabile. I risultati della Rete andranno pubblicizzati man mano che saranno ottenuti. In ogni caso saranno pubblicizzati i lavori del gruppo, anche in caso di raggiungimento parziale o mancato degli obiettivi.

I soci, in coerenza con le attività previste nel progetto e approvate, realizzano occasioni pubbliche di confronto, momenti di divulgazione delle soluzioni adottate e/o organizzative introdotte, rivolte a tutti gli esterni interessati, promuovendo in tal modo l’adozione delle innovazioni non solo presso le aziende aderenti alla Rete ma anche presso le altre comunità di imprenditori sul territorio.

Gli incontri, i workshop, i seminari, le azioni dimostrative, possono essere organizzati, in considerazione dell’innovazione realizzata, in azienda (accompagnate da visite aziendali e/o prove in campo) e/o presso università, istituti di ricerca e sperimentazione, istituti scolastici ad indirizzo agricolo e rurale.

La disseminazione dei risultati del progetto deve essere effettuata a livello locale, nazionale ed europeo.

La rete adotta i seguenti strumenti di divulgazione e comunicazione:

*(si ritengono necessari* )

1. sito/pagina web della Rete con spazi pubblici per la disseminazione delle attività e dei risultati, ma anche per i contatti con gli utenti della rete web interessati al progetto. Il sito deve rendere disponibili almeno le seguenti informazioni: composizione della Rete, obiettivi del progetto, regolamento interno, avanzamento delle fasi progettuali, innovazione individuata e trasferibile in azienda, strumenti di divulgazione attivati, contatti dei referenti della Rete;
2. portali della Rete Rurale Nazionale e della Rete europea del PEI;
3. evento finale, workshop, teleconferenza, altro;

*(in aggiunta si possono adottare)*

1. brochure informative, pubblicazioni, opuscoli dimostrativi, partecipazione a riviste tematiche e specializzate;
2. social su cui promuovere i risultati del progetto realizzato dalla Rete;
3. programmi televisivi, speciali, spot, sponsor;
4. visite aziendali, prove in campo, azioni dimostrative.

Il rappresentante legale e/o i soci partecipano alle attività della Rete Rurale Nazionale e della Rete europea del PEI, attraverso la messa a disposizione di tutte le informazioni sul progetto in corso e sui risultati conseguiti, la partecipazione e collaborazione alle attività organizzate dalla Rete, lo scambio di esperienza e buone prassi con altri soggetti.

**ART. 6 - CONFLITTI DI INTERESSE**

All’interno della Rete il rappresentante legale prende i provvedimenti necessari per evitare potenziali conflitti di interesse di carattere patrimoniale, giuridico o altro tra i soci e i soggetti esterni con cui si instaurano rapporti per lo svolgimento delle attività, attraverso la sottoscrizione da parte di tutti i componenti di una lettera liberatoria valida per tutta la durata del Progetto.

In caso di sopraggiunta conflittualità, è impegno del socio portarlo a conoscenza della Rete ed è compito del rappresentante legale prendere provvedimenti necessari. Il conflitto di interesse deve essere evitato anche in caso di adesioni di nuovi soci Partner.

**ART. 7 - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

*(qualora se ne ravvedesse la necessità)*

Per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale la Rete concede al GAL e/o all'Autorità di Gestione del PSR il diritto di utilizzare liberamente e come essa ritiene opportuno, i risultati del Progetto, rinunciando ad ogni diritto di proprietà che ne derivi.

Nel caso di risultati congiunti della Rete*,* eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale dei risultati, dei report e altri documenti ad essi relativi, sono esercitati dal soggetto giuridico. A tal fine, alla conclusione del progetto, il capofila provvederà tempestivamente a registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d’uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni.

Le modalità di affidamento verranno definite tramite decisione unanime dei soci, al termine del progetto.

Gli utili di attività risultanti da tali affidamenti e le eventuali spese di registrazione, saranno a carico della Rete.

**ART. 8 - COMITATO DI PROGETTO**

Come indicato nell’art. 2, il Comitato di progettoè composto da almeno un rappresentante per ogni socio aderente.

Sulla base dell’ordine del giorno e degli argomenti in discussione i soci possono far intervenire alle riunioni del Comitato un maggior numero di rappresentanti.

Si riunisce su iniziativa del rappresentante legale o dei suoi membri ogni volta che si rende necessario, anche in teleconferenza o videoconferenza, ogni volta lo richiedano almeno tre soci con comunicazione scritta inviata al capofila e comunque con cadenza almeno semestrale. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno sette giorni prima del giorno previsto per la riunione.

È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro socio purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al rappresentante legale nella riunione per la quale è rilasciata. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio. È comunque necessario che tutti i soci partecipino alle riunioni del Comitato di progetto almeno una volta l’anno.

Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:

1. per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Regolamento, all’azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro uno o più soci: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3 dei presenti per l’approvazione della deliberazione.
2. per le deliberazioni relative a varianti di azioni/sottofasi di progetto, relative spese e piano finanziario: (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei soci per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l’approvazione della deliberazione.

Delle riunioni il rappresentante legale redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro cinque giorni.

**ART. 9 - NORMA DI ATTUAZIONE**

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della costituzione della Rete. Il regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni condivise, a seguito della sua applicazione, su espressa richiesta e delibera dei soci aderenti e ne sarà data formale comunicazione e diffusione agli interessati.